CALENDARIO VENATORIO 2021/2022

L'attività venatoria non è consentita:

- nelle zone indicate all'art. 13, dell'Allegato A al presente Decreto;
- nelle zone del Demanio forestale;
- nei fondi chiusi di cui all'art. 24 della L.R. 33/97;
- nei centri privati di produzione di selvaggina ed allevamenti di cui all'articolo 38 della L.R. 33/97;
- nelle aree a gestione privata della caccia aziende faunistico-venatorie e agrovenatorie;
- nelle zone di addestramento, allenamento e gare per cani di cui all'articolo 41 della L.R. 33/97;
- nei giardini nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

- 1) "Foce del Fiume Platani" (AG1);
- 2) "Maccalube di Aragona" (AG2);
- 3) "Torre Salsa" (AG1);
- 4) "Grotta di Sant'Angelo Muxaro" (AG2);
- 5) "Monte San Calogero (Kronio)" (AG1);
- 6) "Isola di Lampedusa" (AG3);
- 7) "Isola di Linosa e Lampione" (AG3).
- 8) Riserva naturale orientata Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio
- 9) Riserva naturale orientata Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco
- 10) Riserva naturale orientata Monte Cammarata

b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Torre Salsa", ricadente nel territorio dei Comuni di Siculiana e Montallegro (AG1);
- 2) "Lago Gorgo", ricadente nel territorio del Comune di Montallegro (AG1).

PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

- 1) "Monte Conca" (CL1);
- 2) "Lago Sfondato" (CL1);
- 3) "Riserva Naturale Geologica di contrada Scaleri" (CL1):
- 4) "Monte Capodarso e Valle dell'Imera Meridionale" parte ricadente nel territorio comunale di Caltanissetta (CL1):
- 5) "Lago Soprano" (CL1);
- 6) "Sughereta di Niscemi" (CL2);
- 7) "Biviere di Gela" (CL2).

b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

1) "Oasi Scala", ricadente nel territorio del Comune di Mussomeli (CL1).

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

Nell'ATC CL2 in provincia di Caltanissetta l'attività venatoria è vietata nelle aree interne alle dighe Comunelli, Disueri e Cimia nonché nell'area interna alla Piana del Signore, come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio.

PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Parchi naturali:

- 1) "Parco dell'Etna" (CT1);
- 2) "Parco dei Nebrodi" (CT1);
- 3) "Parco fluviale dell'Alcantara" (CT1).

b) Riserve naturali:

- 1) "Oasi del Simeto" (CT1);
- 2) "Fiume Fiumefreddo" (CT1);
- 3) "Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi" (CT1);
- 4) "Complesso Immacolatella e Micio Conti" (CT1);
- 5) "La Timpa" (CT1);

c) Oasi di protezion<u>e e rifugio della fauna selvatica</u> :

- 1) "Invaso Diga Don Sturzo", ricadente nel territorio dei Comuni di Ramacca (CT1) e Raddusa (CT1);
- 2) "Ponte Barca", ricadente nel territorio del Comune di Paternò (CT1).

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Parchi naturali:

- 1) "Parco dei Nebrodi" territorio dei comuni di Cerami e Nicosia ATC (EN1);
- 2) "Parco Minerario Floristella" territorio comunale di Enna ATC (EN2).

b) Riserve naturali:

- 1) "Monte Altesina" territorio dei comuni di Leonforte e Nicosia(EN1);
- 2) "Sambuchetti Campanito" territorio dei comuni di Nicosia e Cerami (EN1);
- 3) "Vallone di Piano della Corte" ricadente nel territorio del comune di Agira(EN1);
- 4) "Lago di Pergusa" ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2);
- 5) "Monte Capodarso e Valle dell'Imera Meridionale" ricadente nel territorio dei comuni di Enna e Pietraperzia, (EN2);
- 6) "Rossomanno Grottascura Bellia" ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2).

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

1) "Invaso Diga Don Sturzo", parte ricadente nel territorio del Comune di Aidone (EN2).

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Parchi naturali:

- 1) "Parco dei Nebrodi" (ME1 ME2);
- 2) "Parco fluviale dell'Alcantara" (ME2).

b) Riserve naturali:

- 1) "Vallone Calagna sopra Tortorici" (ME1);
- 2) "Bosco di Malabotta" (ME2);
- 3) "Fiumedinisi e Montescuderi" (ME2);
- 4) "Isola Bella" (ME2);
- 5) "Laghetti di Tindari" (ME2);
- 6) "Laguna di Capo Peloro" (ME2);
- 7) "Isola di Alicudi" (ME3);
- 8) "Isola di Filicudi e Scogli Canna e Montenassari" (ME3);
- 9) "Isola di Panarea e Scogli viciniori" (ME3);
- 10) "Isola di Stromboli e Strombolicchio" (ME3);
- 11) "Monte Fossa delle Felci e dei Porri" (ME3).

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Serrafalco Costi Cuppitta", ricadente nel territorio del Comune di Castelmola (ME2);
- 2) "San Cono Casale Cardusa", ricadente nel territorio del Comune di Tripi (ME2);
- 3) "Loco Mandali Santa Venera", ricadente nel territorio del Comune di Castroreale (ME2);
- 4) "Rocca Salvatesta", ricadente nel territorio dei Comuni di Francavilla di Sicilia (ME2) e Novara di Sicilia (ME2);
- 5) "Mandrazzi", ricadente nel territorio dei Comuni di Francavilla di Sicilia (ME2) e Novara di Sicilia (ME2).

d) Aree sottratte all'attività venatoria ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 33/97

1) Fondi costituenti la ex azienda faunistico venatoria Casazza-Farina ricadente nel territorio del comune di Cesarò.

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

1) Nelle Isole: Alicudi; Filicudi; Panarea; Salina; Stromboli; Strombolicchio; Basiluzzo.

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

- Parchi naturali

1)"Parco delle Madonie" (PA2).

b) Riserve naturali:

- 1) "Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella" (PA1);
- 2) "Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere e Gorgo del Drago" (PA1);
- 3) "Capo Gallo" (PA1);

- 4) "Capo Rama" (PA1);
- 5) "Grotta di Carburangeli" (PA1);
- 6) "Grotta di Entella" (PA1);
- 7) "Grotta Conza" (PA1);
- 8) "Grotta dei Puntali" (PA1);
- 9) "Isola delle Femmine" (PA1);
- 10) "Serre della Pizzuta" (PA1);
- 11) "Montepellegrino" (PA1);
- 12) "Bosco della Favara e Bosco Granza" (PA2);
- 13) "Monte S. Calogero" (PA2);
- 14) "Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto" (PA2);
- 15 "Serre di Ciminna" (PA2);
- 16) "Isola di Ustica" (PA3).
- 17) "Grotta della Molara" (PA1)
- 18) Riserva naturale orientata Monte Carcaci
- 19) Riserva naturale orientata Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Invaso Poma", ricadente nel territorio dei Comuni di Partinico (PA1), Monreale (PA1) e San Giuseppe Jato (PA1);
- 2) "Oasi Lago Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela", ricadente nel territorio dei Comuni di Piana degli Albanesi (PA1) e di Santa Cristina Gela (PA1).

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

- 1) Nell'isola di Ustica l'attività venatoria è vietata nell'area "Gorgo salato" (habitat prioritario) e nella fascia di 150 metri esterna contigua all'area umida
- 2) Zona contrada San Bartolo, agro del Comune di Caltavuturo estesa Ha 82.00.00 circa. Tale zona è stata segnalata, già in anni precedenti, dal Comune di Caltavuturo, allo scopo di incrementare il patrimonio faunistico ed in particolare per incrementare la popolazione di coniglio selvatico.

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

- 1) "Pino d'Aleppo" (RG1);
- 2) "Macchia foresta del fiume Irminio" (RG1 RG2).

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

1) ex Riserva naturale orientata "Pantani della Sicilia sud-orientale" interna alla ZPS ITA090029 ricadente nel comune di Ispica

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

1) "Pantalica, Valle dell'Anapo e T. Cavagrande" (SR1);

- 2) "Complesso speleologico Villasmundo S.Alfio" (SR1);
- 3) "Grotta Palombara" (SR1);
- 4) "Saline di Priolo" (SR1);
- 5) "Riserva Naturale Orientata di Vendicari" (SR2);
- 6) "Cavagrande del Cassibile" (SR2);
- 7) "Fiume Ciane e Saline di Siracusa" (SR2);
- 8) "Grotta Monello" (SR2).

b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

- 1) "Lago di Lentini", ricadente nel territorio del Comune di Lentini (SR1);
- 2) "Oasi faunistica di Vendicari", ricadente nel territorio del Comune di Noto (SR2).

c) Aree sottratte all'attività venatoria ai sensi del comma 4 dell'articolo 18 della L.R. 33/97

1) Area faunistica per la Lepre italica "Cugni di Cassaro" ricadente nel Territorio del comune di Noto (SR2)

L'attività venatoria è altresì vietata nelle seguenti aree e luoghi:

- 2) "Capo Murro di Porco e della penisola della Maddalena" ricadente nel comune di Siracusa (SR2) come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio cartografia fig. 2.7
- 3) "Pantani di Gelsari e di Lentini" come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio cartografia fig. 2.8.
- 4) ex Riserva naturale orientata "Pantani della Sicilia sud-orientale" interna alla SIC ITA090009 e ZPS ITA090029 ricadente nei comuni di Pachino e Noto (SR2), come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio.

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:

a) Parchi naturali

Parco Nazionale Isola di Pantelleria

b) Riserve naturali:

- 1) "Bosco di Alcamo" (TP1);
- 2) "Zingaro" (TP1);
- 3) "Saline di Trapani" (TP1);
- 4) "Monte Cofano" (TP1);
- 5) "Foce del fiume Belice e dune limitrofe" (TP2);
- 6) "Isole dello stagnone di Marsala" (TP2);
- 7) "Grotta Santa Ninfa" (TP2);
- 8) "Lago Preola e Gorghi Tondi" (TP2);
- 9) "Isola di Pantelleria" (TP4).

c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

1) "Capofeto", ricadente nel territorio del Comune di Mazara del Vallo (TP2).

d) Aree di interesse faunistico

1) Pantani di contrada Pozzillo nel comune di Salemi;

DISPOSIZIONI GENERALI

Ai sensi del comma 1 art. 10 della L. 353/2000 è, inoltre, vietato per dieci anni l'esercizio venatorio nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco. Il catasto incendi, con la cartografia dettagliata delle aree percorse da fuoco, è consultabile presso tutti i Comuni siciliani.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 21 della L.R. 1° settembre 1997 n° 33 "tutte le zone comunque sottratte all'esercizio venatorio devono essere delimitate da apposite tabelle, da installare a cura delle Ripartizioni faunistico-venatorie, dei soggetti indicati negli artt. 24, 25 e 38, degli enti pubblici e privati che sono preposti alla vigilanza delle zone sottratte all'esercizio venatorio"

Ai sensi del comma 4 dell'Art.45 della L.R. 33/97, le tabelle sono collocate su pali e alberi ad una altezza di due o tre metri e a una distanza di non più di cento metri l'una dall'altra, e comunque in modo tale che da ogni tabella siano visibili le due contigue. La mancata collocazione di tabelle o anche la collocazione irregolare di esse, esclude l'applicazione di sanzioni.

Per la cartografia delle aree naturali protette istituite dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente è consultabile il sito: www.regione.sicilia.it/territorio/index.htm

Gli Uffici Servizio per il Territorio -U.O. 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie- Ripartizione Faunistico Venatoria sono incaricati di dare ampia pubblicità ai divieti di caccia riguardanti le aree ricadenti nel territorio provinciale di rispettiva competenza.

Alla diffusione delle presenti disposizioni, divieti e/o prescrizioni territoriali in materia di prelievo venatorio provvederà l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Siciliana anche per il tramite degli Uffici Servizio per il Territorio - U.O. 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie- Ripartizione Faunistico Venatoria.

Palermo, 01/09/2021

L'Assessore Antonino Scilla*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93